

COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO - Roccadaspide (Provincia di Salerno) - **Modifica Statuto Comunitario.**

Modifica artt. 22 - 42 - 43 e soppressione artt. 44 e 45. Con deliberazione del Consiglio Generale n° 32 del 22.12.2003 sono stati modificati gli artt. 22 - 42 - 43 e sono stati soppressi gli artt. 44 e 45 del vigente Statuto Comunitario approvato deliberazione del Consiglio Generale n. 33 del 23.12.2001.

Il testo dei nuovi articoli è il seguente:

Art. 22

Commissioni Consiliari

1) Il Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituisce, entro 90 gg. dalla elezione del Presidente della Comunità e della Giunta al proprio interno, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti e/o temporanee, consultive, di programmazione, di vigilanza, di garanzia e di controllo.

2) Nel corso della legislatura il Consiglio Generale, qualora se ne verifichi la necessità, può istituire al proprio interno ulteriori commissioni rispetto a quelle di cui al comma 1°.

3) Nel caso in cui venga istituita una Commissione con funzioni di garanzia o di controllo la presidenza è affidata al consigliere designato dall'opposizione, ovvero a quello che ottiene il maggior numero di voti nel caso di più candidati delle minoranze consiliari.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata sono disciplinate da apposito regolamento.

4) I componenti delle commissioni decadono dall'incarico per dimissioni, per assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive, per decesso o per perdita della qualità di Consigliere dell'Ente.

5) Nei casi di decadenza di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede alla sostituzione, con proprio provvedimento, su designazione del capogruppo Consiliare al quale appartiene il Consigliere da sostituire.

Art. 42

Direttore Generale

Il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, può nominare, anche a tempo determinato, il Direttore Generale.

Per il Direttore Generale valgono tutte le norme, in quanto applicabili, previste dal T.U. per i Comuni e le Provincie.

Art. 43

Il Segretario

Il Segretario Generale della Comunità Montana, a norma dell' art. 97 del T.U., svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultiva, referente e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione;

b) roga nell'esclusivo interesse dell'Ente tutti gli atti indicati dalla legge;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dal Presidente.

Sono fatte salve le diverse disposizioni in caso di nomina del Direttore Generale.

Sono soppressi gli artt. 44 e 45.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Anna Desimone

Il Presidente
Avv. Donato De Rosa